p_at.p_at.REGISTRO UFFICIALE.I.0004807.25-02-2019.h.12:56

Acquedotto della Piana s.p.a.
Gestione Servizio Idrico Integrato

Ambito 5

Prot. n. 272 del 25/02/2018

Alla

Comunità Collinare Colline Alfieri
Antignano, Celle Enomondo, Cisterna, Revigliasco, San Martino Alfieri, Tigliole
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Provincia di Asti
SIAP Ambiente
Staff Integrato di Avvalimento Provinciale

OGGETTO: Pratica SUAP n. 66/2016 - Coltivazione mineraria di Cava di sabbia e ghiaia sita in località "Premes" del Comune di Antignano (AT).
Proponente: ASTI CAVE S.r.l. - fraz. Perosini, 14010 ANTIGNANO (AT).

Si fa riferimento al procedimento in oggetto, per quanto di propria competenza, ed alla documentazione messa a disposizione dal Proponente con particolare attenzione al documento "Progetto di coltivazione mineraria e Studio di Impatto Ambientale – INTEGRAZIONI" dove è indicata la compatibilità dell'intervento in progetto, analizzata la situazione geologica ed idrogeologica in essere, viste anche le misure di compensazione proposte.
Si ritiene la documentazione esaustiva e non si presentano osservazioni.

Si ritiene opportuno segnalare che:

- quanto indicato nella normativa D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Norme in materia ambientale. Nell' art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) comma 4:

  4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
  a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  e) aree cimiteriali;
  f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

- quanto indicato nelle Norme in Regolamento regionale n. 15 del 11 dicembre 2006 - Art. 6. (Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto)

1. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B;

d) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;

e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

f) le aree cimiteriali;

g) l'apertura di cave;

h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

i) la gestioni di rifiuti;

j) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

l) i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;

m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;

n) l'insediamento di attività industriali ed artigianali;

o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

Si richiama la nota congiunta Ato-Piana del 28-09-2016 prot. 1136 a cui è allegata la zona di rispetto del pozzo secondo il criterio cronologico.

Nel restare a disposizione con l'occasione si porgono cordiali saluti.

ACQUEDOTTO DELLA PIANA
Il Presidente - Geom. Corrado Meliga

IL DIRETTORE EGATO 5
Ing. Giuliano Giuseppe